FARINA P. *segretario.* La segreteria non può verificare la verità delle firme delle petizioni che le vengono presentate, perchè non ha nessun mezzo di farlo: sta all'ufficio del relatore il verificare l'autenticità della medesima in modo da poterci porre riparo, qualora in una petizione si rinvenissero parole ingiuriose contro di alcune persone onorevoli. Alla segreteria non incombe altro ufficio, fuor quello di obbedire alle regole che in fatto di petizioni sono sancite dal regolamento, mentre la segreteria non può avanzare un giudicio sull'autenticità delle firme senza ledere i diritti che competono solamente ed esclusivamente agli uffici.

COTTIN *segretario.* Colgo quest'occasione per domandare alla Camera, se mai i segretari nel dare un'idea ristretta delle petizioni, non si siano attenuti fra i limiti voluti, affinchè le imprudenti accuse nelle petizioni non fossero senza necessità rivelate (*Approvazione*).

ARNULFO *segretario.* È incontrovertibile che un danno può derivare dalla presentazione delle suppliche, la cui firma non sia vera e nelle quali possono contenersi delle calunnie, le quali quando pur siano col tempo sventate, possono intanto portare un qualche pregiudizio; io quindi proporrei che si facesse o per regolamento o per disposizione qualunque della Camera, in modo che questo inconveniente non potesse succedere; al qual uopo potrebbesi dichiarare, che il diritto di petizione è salvo e libero, ma che coloro che vogliono giovarsene, debbano sottoscrivere il loro ricorso e fare autenticare le firme come si fa di ben molti altri atti.

Io credo che con ciò non si leda in nessun modo il diritto di petizione, poichè non v'è obbligo per i petenti di mostrare l'intrinseco del ricorso a colui che deve autenticarne le firme.

MONTEZEMOLO. Faccio osservare all'onorevole preopinante, che qualunque limitazione che si voglia imporre ai diritti di petizione è una violazione dello Statuto; che l'imporre nuove condizioni è una limitazione a questo diritto; conseguentemente non credo ammessibile la sua proposta, che d'altronde non potrebbe essere discussa adesso, essendo stata formolata solo per incidente.

VALERIO *relatore.* Io prego la Camera ad osservare solo, se non sarebbe utile che fosse stabilito che coloro che mandano petizioni, dichiarino il luogo del loro domicilio. Questa è cosa semplice che mentre non toglie a nessuno la libertà di petizione, ci porgerebbe una guarentigia contro l'abuso che se ne voglia fare.

FARINA P. *segretario.* Faccio osservare che dal segretario non fu mai presentata nessuna supplica anonima. Ma che esso non ha nè tempo, nè modo, nè opportunità di verificare se il nome apposto sia vero o falso. Quanto poi al prescrivere che i petizionari indichino il loro domicilio, questo a mio senso, portando una restrizione della libertà di petizione, dovrebbe essere stabilito per legge. Perciò se l'onorevole deputato Valerio crede di insistere su questa proposizione, non posso che pregarlo onde questa proposizione sia deposta sul banco del presidente.

IL PRESIDENTE pone ai voti l'ordine del giorno sulla petizione Annoni.

(È approvato).

CONTINUAZIONE DELLE RELAZIONI SULLE PETIZIONI

PELLEGRINO *relatore* (*alla ringhiera*). Petizione N.° 64. Brosio Stefano, dichiaratosi negoziante ambulante fin dal 14 scorso giugno, lagnavasi alla Camera, che reduce da Milano, ove aveva fatto compra di sei paia pistole di dimensione non proibita, incontratosi in questa Capitale coi carabinieri reali, le siano state tolte.

Credersi egli in diritto di ottenerne la restituzione, fondato in che avesse veduto affisso sulle vie di questa Capitale, che chiunque poteva munirsi di armi; onde in buona fede egli avesse in tale acquisto convertite le lire 120, che costituivano tutto il di lui peculio, colla negoziazione del quale provvedere anche al sostentamento dei vecchi di lui genitori.

Non dissimulava la Commissione, come le leggi richiedano la licenza pel porto d'armi; se non che veggendo in ogni angolo della città farsi commercio delle medesime, per questo motivo ed anche per la buona fede dichiarata dal petizionario, e per tratto anche di commiserazione, credeva doversi tale domanda prendere in considerazione, e rassegnar al Ministero di guerra, onde sempre quando le cose sieno secondo la fatta esposizione, venga accolta la medesima. (*Gazz. P.*)

FARINA P. *segretario* fa notare che ciò apparterrebbe piuttosto al Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE appoggia il deputato Farina.

IL PRESIDENTE mette ai voti il rinvio della petizione al Ministero dell'interno.

(È adottato). (*Verb.*)

PELLEGRINO *relatore.* Petizione N.° 65. Il sacerdote Stefano Cassini prevosto di Bussana, provincia di S. Remo, ci narra, che alle due ore circa di notte dei giorni 19 marzo e 21 maggio ultimi, vari abitanti di quel luogo avessero scagliate delle pietre contro la casa comunale da lui occupata, e che rotti alcuni vetri della finestra, una pietra di notabile grossezza fosse venuta nella camera.

Che nel giorno 27 dello stesso mese di maggio, certo Antonio Maria Iolando si fosse introdotto in un podere spettante alla mensa parrocchiale, e rovinando una porzione del muro per introdurvisi, si fosse appropriata una quantità di fieno.

Che nel domattina 28 maggio stesse affisso all'albo pretorio uno scritto ingiurioso, in cui esso prevosto veniva tacciato di mercenario ecc., con invito al popolo di trovarsi alle otto antimeridiane in sulla pubblica piazza per operare la di lui destituzione da parroco; un quale invito già si fosse fatto nella sera antecedente nella contrada del paese dal serviente comunale.

Che non di meno essendo giorno di domenica, egli portavasi in chiesa per eseguir le funzioni parrocchiali, pendenti le quali a suon di tamburo radunatasi molta gente, parte della quale invase la casa parrocchiale sforzando, abbattendo e rompendo la porta rinvenuta chiusa, espellendo quindi di casa il padre ed il fratello del petizionario, non ommessi a questi ultimi mali trattamenti e minaccie perfino di morte.

Che mentre tali fatti succedevano fu egli avvertito in chiesa essere già in Bussana il signor assessore istruttore di S. Remo, il quale facevalo invitare di portarsi alla casa comunale, al che egli però non aderiva sul timore che non fosse sicura la sua persona, talchè vennegli poi suggerito dallo stesso funzionario essere meglio che si assentasse come ne lo esortava.

Ma sulla nuova risposta che ciò gli era impossibile, sia perchè non conosceva rimproveri a farsegli, sia perchè non poteva lasciare la cura delle anime senza che fosse da altro surrogato, e previo consenso dell'autorità ecclesiastica, lo stesso signor istruttore abbia scritto al signor vicario di Taggia per ottenere la voluta licenza, che fu accordata per otto giorni, accordando la cura delle anime al signor canonico Calvi.

Che intanto avendo dovuto passar la notte in casa di un suo parrocchiano che gli offerse ospitalità, ed essendogli rinviate le chiavi della casa canonicale dal serviente comunale, non gli